



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 205

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 13/DDL del 9 maggio 2023)

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, N. 47 “COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 maggio 2023.

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, N. 47 “COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.p.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

Relazione:

Il mercato del credito nelle regioni esercita una funzione rilevante per il progresso armonioso dei territori di riferimento. La stessa Costituzione, all’articolo 47, assegna al servizio del credito un ruolo di promozione dello sviluppo economico. La Regione del Veneto, sin dai primi anni della sua nascita, ha previsto una serie di interventi di natura agevolativa in materia creditizia nella consapevolezza del nesso esistente tra le competenze regionali e l’attività di credito.

Nell’ambito di tali interventi, ha assunto una funzione strategica la costituzione della società finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. La congiuntura economica, ormai a più riprese, a partire dal 2008, e la stretta creditizia che ne è derivata, seguita dalla crisi economica conseguente alla pandemia di Covid-19 e all’aumento dei costi energetici e delle materie prime in genere, hanno conferito alle risorse regionali gestite dalla società finanziaria regionale un ruolo decisivo, in quanto dalla sua operatività è derivato un effetto moltiplicatore di risorse da utilizzare per l’economia veneta.

A partire dalla sua istituzione, risalente al 1975, in attuazione della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, le attività e i compiti svolti da Veneto Sviluppo S.p.A. si sono sempre più ampliati sino a trasformare la società finanziaria in un importante elemento di raccordo tra le esigenze del sistema produttivo veneto e le politiche regionali di sviluppo economico.

Negli anni, l’attività di Veneto Sviluppo S.p.A. è stata caratterizzata da due principali ambiti operativi: la gestione di strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle PMI venete - appartenenti ai settori dell’industria, artigianato, commercio, turismo, settore primario e industria agroalimentare, cooperazione sociale - anche nella forma di garanzie su fondi pubblici, e la realizzazione di interventi sul capitale di rischio (investimenti partecipativi) e sul capitale di debito (sottoscrizione di "minibond"). Attualmente, Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce, per conto della Regione, circa 300 milioni di euro di finanziamenti agevolati.

Per quanto concerne gli interventi sul capitale di rischio, trattasi di investimenti partecipativi temporanei, finalizzati a favorire lo sviluppo delle PMI venete, senza finalità di stabile investimento, ad eccezione della partecipazione totalitaria detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.A. la quale è strettamente necessaria per le finalità istituzionali di Veneto Sviluppo S.p.A. F.V.S. S.G.R. S.p.A. è una società di gestione del risparmio, sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia, la quale, fra l’altro, gestisce due fondi chiusi d’investimento, i cui sottoscrittori sono Veneto Sviluppo S.p.A. ed altri investitori istituzionali terzi. Veneto Sviluppo

S.p.A. ha, pertanto, ampliato i propri ambiti operativi con l'intento di rafforzare il proprio ruolo di "agente promotore" dello sviluppo dell'economia e del territorio regionale, in aderenza alle linee di sviluppo tracciate dalla programmazione regionale. In tale contesto si colloca anche la predetta attività di supporto finanziario alle PMI attraverso la sottoscrizione minibond.

A tal proposito, si ricorda che Veneto Sviluppo S.p.A. ad oggi è una società finanziaria partecipata per il 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da dieci società appartenenti a otto gruppi bancari di livello nazionale e locale, e da un soggetto istituzionale (Sinloc S.p.A.) facente capo a una pluralità di Fondazioni di origine bancaria e, pertanto, non corrisponde al modello delle società in regime di "in house providing".

Con il presente disegno di legge, la Regione intende, quindi, procedere ad una revisione del modulo organizzativo di cui si è avvalsa per attuare le sue politiche a favore del territorio, prevedendo, nello specifico, un riordino degli strumenti regionali in materia di accesso al credito e di agevolazioni alle imprese e una riorganizzazione di Veneto Sviluppo S.p.A. tale consentire alle sue controllate di ricevere affidamenti diretti in regime in house providing.

Ritenendo strategico ed opportuno:

- a) procedere ad una riorganizzazione che miri ad enfatizzare specializzazione di ruoli e funzioni delle varie società e trasparenza degli stessi;*
- b. inserire le stesse in un unico gruppo, soggetto al coordinamento unitario di una sola holding, al fine di consentire economie di scala, accentramenti di funzioni e servizi aziendali e recuperi di efficienza (e quindi una conseguente razionalizzazione delle partecipate secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza richiamati dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), secondo schemi e modelli tipici del settore privato e "leggibili" dai suoi operatori (istituti di credito, società di consulenza e di revisione, ecc.);*
- c. individuare una società holding dedicata alla gestione coordinata sia delle proprie partecipazioni in società, a propria volta dedicate all'assegnazione di affidamenti diretti in house, sia di quelle in società aventi ad oggetto attività in pieno regime di mercato consentite dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);*
- d. ricondurre la gestione dei fondi agevolati in capo ad un organismo in house partecipato dalla Regione, al fine di realizzare una governance degli stessi maggiormente incisiva e diretta, nonché più razionale ed economica rispetto al ricorso al mercato;*
- e. salvaguardare il personale che in Veneto Sviluppo S.p.A. è impegnato da anni nella gestione di tali strumenti ed è, pertanto, dotato di un particolare know how;*
- f. consentire la prosecuzione delle iniziative per lo sviluppo dell'economia regionale sinora adottate da Veneto Sviluppo S.p.A. avvalendosi di strumenti privatistici di mercato, quali la gestione di fondi per il tramite della partecipata FVS SGR, l'assunzione di investimenti partecipativi temporanei finalizzati a favorire lo sviluppo delle PMI venete, senza finalità di stabile investimento, la sottoscrizione di minibond, ecc.;*
- g. distribuire le attività realizzate in regime in house providing di cui alla lettera a) e quelle di mercato di cui alla lettera c) a soggetti separati – in grado, se del caso, di differenziarsi per garantire, anche in futuro e a seguito di eventuali*

mutamenti normativi, la capacità di adeguamento, rispettivamente, al regime “in house providing” e, ove occorrente, a quello di vigilanza - ponendo tuttavia gli uni e gli altri sotto un comune coordinamento;

h. evitare che l'individuazione di una società holding delle partecipazioni regionali si traduca nell'interruzione della catena del “controllo analogo” della Regione sulle controllate in house.

Il disegno di legge, novellando le leggi istitutive di Veneto Sviluppo S.p.A. e di Veneto Innovazione S.p.A., prevede:

a. l'autorizzazione alla Giunta regionale, nonché agli organi amministrativi di Veneto Sviluppo S.p.A., ad attuare ogni attività necessaria a consentire l'uscita dei soci privati dalla Società senza oneri a carico del bilancio regionale. Nello specifico, la riorganizzazione di Veneto Sviluppo S.p.A. avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di fondi della Società e, in particolare, l'acquisto delle azioni attualmente detenute dai soci privati da parte della Società stessa sarà realizzato a fronte di una riduzione del capitale sociale. Il corrispettivo sarà stabilito fra le parti sulla base di apposite perizie e potrà, eventualmente, essere costituito anche da beni in natura;

b. il conferimento, da parte della Regione, delle proprie azioni di Veneto Innovazione S.p.A. a Veneto Sviluppo S.p.A.;

c. il conferimento a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo d'azienda della società Veneto Sviluppo S.p.A. afferente alla gestione degli strumenti finanziari affidatale in gestione dalla Regione;

d. la concentrazione delle attività di finanza agevolata sinora svolte da Veneto Sviluppo S.p.A. in Veneto Innovazione S.p.A.;

e. la concentrazione, per quanto possibile, nelle altre controllate da Veneto Sviluppo S.p.A. delle attività condotte dalla stessa in regime di libera concorrenza.

A sua volta, Veneto Innovazione S.p.A., società in regime di “in house providing”, attualmente partecipata al 100% dalla Regione, il cui scopo sociale è promuovere e potenziare iniziative per lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto, una volta dotata del nuovo ramo d'azienda, amplierà le attività esercitate, che ricomprenderanno anche la progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti regionali di finanza agevolata.

Veneto Innovazione S.p.A. sarà, pertanto, destinata a gestire, in forma accentrata e coordinata, sia gli strumenti di finanza agevolata già esistenti, che i nuovi strumenti agevolati di ingegneria finanziaria che la Regione introdurrà a sostegno delle imprese anche a valere sulle risorse rivenienti dal PR FESR 2021-2027, nonché a supportare le strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese. Veneto Innovazione S.p.A. potrà, altresì, svolgere attività di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali.

Si prefigura, dunque, una riorganizzazione che (i) concentrerà le attività di gestione della finanza agevolata regionale in una società che già soddisfa i requisiti del regime di “in house providing”, codificati dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni, nonché dalla normativa italiana di recepimento (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”) e di

riordino delle norme relative alle società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), e (ii) inserirà la stessa in un gruppo controllato da una holding, a propria volta soggetta al “controllo analogo” della Regione (che, per il tramite della società holding, eserciterà il “controllo analogo” anche sulle controllate destinate a ricevere affidamenti diretti in house) e partecipata esclusivamente dalla Regione stessa.

Passando ad una sintetica illustrazione dell’articolato:

- *l’articolo 1 stabilisce le finalità del provvedimento, vale a dire il riordino del gruppo Veneto Sviluppo S.p.A. e della società Veneto Innovazione S.p.A., nel senso di attribuire alla prima anche il ruolo di holding di partecipazioni regionali e di fare della seconda una società in house controllata dalla prima e dedicata, fra l’altro, alle attività di finanza agevolata. A tal fine Veneto Sviluppo S.p.A. viene autorizzata a trasferire a Veneto Innovazione S.p.A. il ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari regionali;*
- *l’articolo 2 prevede che la Regione del Veneto divenga socio unico di Veneto Sviluppo S.p.A. ed eserciti nei confronti di quest’ultima il “controllo analogo” nel rispetto delle previsioni del diritto unionale europeo e della legislazione nazionale vigenti e, per suo tramite, anche sulle sue controllate che siano destinate a ricevere affidamenti in house;*
- *l’articolo 3 prevede che Veneto Sviluppo S.p.A. operi anche al fine dell’attrazione di investimenti nel territorio veneto, nonché che i proventi derivanti dalle attività svolte direttamente dalla Società siano destinati allo sviluppo dell’economia del territorio ovvero a realizzare le finalità istituzionali di cui alla relativa legge istitutiva;*
- *l’articolo 4 prevede che Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di capogruppo, provveda alla gestione delle proprie partecipazioni e possa acquisire partecipazioni in altre società, sia operanti sul mercato, sia destinate ad operare in regime in house providing, esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale, salvo i casi di partecipazioni aventi carattere di investimento temporaneo. Viene, altresì, istituzionalizzata l’attività di operatore di Private Equity Territoriale, che raccoglie capitali privati ed istituzionali per investirli sul territorio veneto, attualmente svolta da Veneto Sviluppo S.p.A. tramite la controllata F.V.S. S.G.R. S.p.A. Infine, si fa riferimento alle ulteriori attività che Veneto Sviluppo S.p.A. può svolgere anche per il tramite delle sue controllate*
- *l’articolo 5 stabilisce le modalità con cui Veneto Sviluppo S.p.A. assolve agli obblighi di comunicazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, mentre l’articolo 6, con riferimento alle modalità di nomina degli organi di amministrazione della Società, contiene modifiche all’articolo 7 della legge istitutiva (L.R. n. 47 del 1975) aventi natura di disposizioni di raccordo al presente articolato;*
- *l’articolo 7 contiene modifiche all’articolo 1 della legge regionale istitutiva di Veneto Innovazione S.p.A. (L.R. n. 45/1988) e delinea il modello organizzativo della Veneto Innovazione S.p.A., individuato in una società in cui l’intero capitale sociale è detenuto dalla Regione, anche per il tramite di una società interamente partecipata dalla stessa Regione, per mezzo della quale la Giunta regionale esercita il controllo analogo in conformità alla legislazione vigente;*
- *gli articoli 8 e 9 contengono modifiche rispettivamente agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 45/1988 definendo le nuove competenze in materia di strumenti finanziari e di analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti*

di trasformazione digitale riservate a Veneto Innovazione S.p.A. nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla sua natura di società in house;

- l'articolo 10 stabilisce, secondo il modello organizzativo dell'in house providing, che i rapporti tra Veneto Innovazione S.p.A. e la Regione, per lo svolgimento delle attività affidate alla società, siano disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. L'articolo disciplina, inoltre, le modalità con cui la Società assolve agli obblighi di comunicazione verso la Giunta regionale (e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest'ultima eventualmente la controlla), anche ai fini del controllo analogo;

- l'articolo 11 attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare i criteri per la determinazione dei compensi spettanti a Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione dei fondi in modo, comunque, da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale, mentre per le attività, che non operano a valere sui fondi regionali, saranno le convenzioni a stabilire di volta in volta i compensi spettanti alla società;

- l'articolo 12 contiene modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 finalizzate a garantire che la gestione degli strumenti finanziari regionali prosegua senza soluzione di continuità, e comunque non oltre il 31.12.2023, anche nelle more dell'effettivo avvio, da parte di Veneto Innovazione S.p.A., delle nuove attività ad essa affidate;

- gli articoli 13 e 14 contengono rispettivamente le abrogazioni e le disposizioni attuative e finali;

- l'articolo 15 contiene la norma finanziaria, mentre l'articolo 16 concerne la dichiarazione d'urgenza.

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI IN UN UNICO GRUPPO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1975, N. 47 “COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.” E ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1988, N. 45 “COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIE DI INTERESSE REGIONALE” ED ULTERIORI DISPOSIZIONI.

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A..

1. Con la presente legge si provvede alla riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A., di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e Veneto Innovazione S.p.A., di cui alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”, nonché al riordino e all’accorpamento in un unico gruppo di partecipazioni regionali delle funzioni e delle attività esercitate dalle medesime società, al fine di dotare la Regione di uno strumento tecnico-operativo di maggior efficacia per lo sviluppo socio economico, con particolare riguardo al sostegno alle imprese, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi e direttive della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ogni attività necessaria per la realizzazione delle operazioni di riorganizzazione delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. in conseguenza delle modifiche apportate alle rispettive leggi istitutive, ivi comprese:

- a) il conferimento nella Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. di cui alla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 “Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 “Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe””;
- b) la riduzione del capitale sociale e l’acquisto di azioni proprie per consentire l’uscita degli attuali soci privati dalla compagine societaria della Veneto Sviluppo S.p.A.;
- c) il trasferimento, a titolo di conferimento o di cessione, a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari che la Regione ha affidato in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A., anche al fine di semplificare e ottimizzare la gestione degli strumenti agevolativi regionali.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.

1. All’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma primo le parole: *“la maggioranza assoluta del capitale”* sono sostituite dalle seguenti: *“la totalità del capitale sociale”*;
- b) il secondo periodo del comma primo, come modificato dall’articolo 12 comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, è soppresso;
- c) il comma secondo è sostituito dal seguente:

“La Giunta regionale esercita il controllo analogo su Veneto Sviluppo S.p.A. e, per suo tramite, sulle sue controllate destinatarie di affidamenti in house, secondo le previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti. La Giunta regionale approva lo statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. e le sue modifiche.”.

Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.

1. All’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 “Integrazioni e modifiche della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.””, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: *“e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre”* sono sostituite dalle seguenti: *“, nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e secondo le modalità stabilite dalla presente legge, concorre, anche per il tramite delle proprie controllate:”*;
- b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
“d) all’attrazione degli investimenti nel territorio del Veneto.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Società siano destinati allo sviluppo dell’economia del territorio e a realizzare le finalità istituzionali di cui alla presente legge.”.

Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.

1. L’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di capogruppo, provvede alla gestione delle proprie partecipazioni.

2. Veneto Sviluppo S.p.A. può acquisire nuove partecipazioni in altre società esclusivamente previa autorizzazione da parte della Giunta regionale. Si

prescinde dall'autorizzazione quando le partecipazioni in altre società hanno finalità di investimento temporaneo.

3. Veneto Sviluppo S.p.A. può altresì, anche per il tramite di proprie controllate, in conformità alla vigente normativa e ai relativi statuti:

a) promuovere e gestire fondi di private equity e private debt destinati alla crescita e al consolidamento delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, con raccolta estesa a investitori istituzionali;

b) investire in quote di fondi di private equity e private debt, anche gestiti da una propria società controllata di gestione del risparmio;

c) investire in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt aventi carattere temporaneo;

d) prestare consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, e nella gestione di patrimoni, che presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;

e) svolgere funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio, dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati da PMI venete nei confronti del sistema degli enti locali e delle autonomie funzionali.

4. Al fine di contenere i costi e realizzare economie di scala, Veneto Sviluppo S.p.A. può accentrare l'esercizio di servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle società controllate nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

5. Nel rispetto delle previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti per le società in house, la Giunta regionale esercita, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., il controllo analogo sulle società controllate destinatarie di affidamenti diretti.”.

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.

1. L'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 “Integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

1. Veneto Sviluppo S.p.A. assolve agli obblighi di comunicazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive regionali, e predispone:

a) una relazione semestrale sull'attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione delle partecipazioni e alle attività di cui all'articolo 3, da inviare alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;

b) un budget economico annuale della Società e del gruppo di società da essa controllate da inviare alla Giunta regionale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento da approvare successivamente dall'assemblea societaria.”.

**Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
"Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."**

1. L'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo. 7

1. Per la nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione trova applicazione la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

2. I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, oltre a quelli ulteriori eventualmente stabiliti dallo statuto.

3. Lo statuto stabilisce le modalità organizzative e di funzionamento della società, ivi compresa la disciplina sulle situazioni di conflitto di interesse, nel rispetto delle norme sulle società contenute nel Codice civile e delle norme generali di diritto privato e nel rispetto del decreto legislativo n. 175 del 2016."

**CAPO III - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
"Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche
in materie di interesse regionale"**

**Art. 7 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
"Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie
di interesse regionale"**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, dopo le parole: *"dell'innovazione"* sono inserite le seguenti: *"e la competitività"*.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è sostituito dal seguente:

"2. L'intero capitale sociale è riservato alla Regione, anche per mezzo di società interamente da questa partecipate, in via diretta o indiretta. Nel caso in cui il capitale sociale sia interamente detenuto da una società partecipata, direttamente o indirettamente in via totalitaria dalla Regione, la Giunta regionale esercita il controllo analogo sulla Società attraverso la propria società partecipata secondo le previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigente."

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale approva lo statuto della Società e le sue modifiche."

**Art. 8 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
"Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie
di interesse regionale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, dopo le parole: "*dell'innovazione,*" sono inserite le seguenti: "*la competitività e la promozione del territorio, l'attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale,*".

2. Dopo il comma 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, come aggiunto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", è aggiunto il seguente:

"3 ter. La Società, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, esercita altresì le funzioni e svolge le attività in materia di:

a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti, del capitale circolante, dell'internazionalizzazione e della capitalizzazione delle imprese;

b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;

c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l'amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed europei;

d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l'Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità la Società opera per l'esecuzione dei compiti da questa affidati;

e) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali."

**Art. 9 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
"Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie
di interesse regionale".**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, le parole: "*, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione*" sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, sono aggiunte le seguenti:

“d bis) la consulenza e l’assistenza tecnica alla Regione e agli enti pubblici partecipanti in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese di cui all’articolo 2 comma 3 ter;

d ter) lo svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle di cui all’articolo 2 comma 3 ter, ivi compreso l’accertamento degli illeciti amministrativi e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione delle misure agevolate;

d quater) l’assistenza tecnica ed amministrativa alle imprese con riferimento alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter;

d quinquies) l’attività di recupero dei crediti, l’accertamento degli illeciti amministrativi, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gestione del contenzioso in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici riferiti alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter.”.

Art. 10 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è inserito il seguente:

“Articolo 3 bis

1. I rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo.

2. La Società assolve agli obblighi di comunicazione e rendicontazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive regionali, e predispone:

a) una relazione semestrale sull’attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2 comma 3 ter da inviare alla Giunta regionale e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest’ultima esercita il controllo, entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;

b) un budget economico annuale da inviare alla Giunta regionale e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest’ultima esercita il controllo entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento da approvare successivamente dall’assemblea societaria.”.

Art. 11 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.

1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 come inserito dall’articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

“Articolo 3 ter

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti alla Società nel rispetto della normativa nazionale ed europea tenendo conto dell’effettiva operatività dei fondi gestiti dalla stessa.

2. *I compensi di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità dei fondi gestiti dalla Società. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.*

3. *Ai fondi istituiti ai sensi delle disposizioni elencate ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", si applicano le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.*

4. *Per le attività affidate alla Società il cui esercizio non opera a valere su fondi regionali, i compensi ad essa spettanti sono stabiliti nelle relative convenzioni."*

CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto"

Art. 12 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali da parte della Società Veneto Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023."

2. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 è sostituito dal seguente:

"7. Dalla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali da parte della Società Veneto Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2023, Veneto Sviluppo S.p.A. cessa l'erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3."

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 13 - Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 4 e 6 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47;
- b) l'articolo 3 bis della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, come inserito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"";
- c) l'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 "Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura"";

- d) l'articolo 10 della legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione";
- e) l'articolo 1, commi 8 e 9 e l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto";
- f) l'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31;
- g) l'articolo 3, comma 1, lettera b) e l'articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese";
- h) l'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45.

Art. 14 - Disposizioni attuative e finali.

1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A., ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina prevista per le Società in house dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

2. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da un punto di vista economico – finanziario, da trasmettere, nei successivi dieci giorni, alla Giunta regionale.

Art. 15 - Norma finanziaria.

1. I conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del codice civile in materia e i valori trovano allocazione contabile in entrata al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, pmi e artigianato" Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Finalità.....	7
Art. 1 - Riorganizzazione e riordino delle funzioni delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A.	7
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”	8
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.....	8
Art. 3 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.....	8
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.....	8
Art. 5 - Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.....	9
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.....	10
CAPO III - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”	10
Art. 7 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.	10
Art. 8 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.	11
Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.	11
Art. 10 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.....	12
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 “Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale”.....	12
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”	13
Art. 12 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda	

variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”.....	13
CAPO V - Disposizioni finali.....	13
Art. 13 - Abrogazioni.....	13
Art. 14 - Disposizioni attuative e finali.....	14
Art. 15 - Norma finanziaria.....	14
Art. 16 - Dichiarazione d'urgenza.....	14